

ORDINANZA N. 19/21

COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)
Prot. 0013893 del 20-10-2021
Ore 9:09:00
in PARTENZA
UFF.: UFF. SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il provvedimento della città Metropolitana di Napoli U.0139769 del 07.10.2021 Registro Ufficiale con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara Giro ciclistico della Campania in rosa per Donne Elite Professionale ed Open 2^a Tappa del 24.10.2021 che interessera la S.P. Aversa Caivano ricadente su questo territorio

RITENUTO di dover disporre, sospensione limitazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

EFFETTUATA la ricognizione dell'intero percorso interessato dalla manifestazione;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del D.LGS. 18.08.2000, N. 267

VISTO lo Statuto del Comune di FRATTAMINORE

ORDINA

Per il giorno 24.10.2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 circa

- la sospensione temporanea della circolazione
 - la limitazione della circolazione
- secondo le seguenti modalità :

- In ciascun punto del percorso sospensione limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata autorizzata la competizione ciclistica.

Durante il periodo di sospensione limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara,

in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti

sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi:

nel percorso interessato dal transito dei concorrenti

sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione podistica.

La presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.L.P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L. 445/00 da effettuarsi a mezzo fax, prima della decorrenza del presente atto, all'Ufficio Traffico (o altro preposto).

L'ufficio Traffico (o altro) ed il Comando di Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del DPR n.495/1992.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il S. Ten. Simeone Perrotta della P.M. di Frattaminore.

Li, 18 Ottobre 2021.



Il Sindaco
Dr. G. Bencivenga